

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 40 SEXIES DEL D. LGS 165/2001 E SUCC. MOD. E INT.

PREMESSA

La legge delega 4 marzo 2009 N°15 e il decreto legislativo 27 ottobre 2009 N°150 entrato in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2009 ridefiniscono in modo determinante le regole della contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

In particolare la contrattazione integrativa viene finalizzata al conseguimento di risultati ed obiettivi. Dopo i necessari adeguamenti del contratto collettivo nazionale che stabilirà nuove disposizioni, gli incentivi dovranno essere finanziati in relazione al raggiungimento delle performance programmate.

Più nel dettaglio, con riferimento alla finalizzazione a risultati e obiettivi le norme contenute nel D.lgs 150 stabiliscono che:

- è necessario rispettare il principio di corrispettività sancito dall'art.7 comma 5 del D.lgs. 165/2001 ai sensi del quale "Le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese":
- la contrattazione collettiva decentrata integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.lgs.165/2001 come innovato dall'art. 57 comma 1 del D.lgs. 150/2009. Ogni compenso deve perciò derivare dalla remunerazione della performance individuale, della performance organizzativa con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative e aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione e dalla remunerazione dell'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate pericolose o dannose per la salute. Tali vincoli devono essere esplicitamente rispettati in sede di contrattazione integrativa;
- la contrattazione decentrata integrativa destini al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento economico accessorio comunque denominato.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica N°7 del 13.05.2010 avente ad oggetto: "Contrattazione integrativa, Indirizzi applicativi del decreto Legislativo 27 ottobre 2009 N.150" elenca e chiarisce gli adempimenti previsti dal Decreto predetto che sono di diretta e immediata applicazione, quelle per le quali è previsto un adeguamento entro termini prefissati ed infine quelle per la cui applicazioni è necessario attendere la stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale.

Tra le norme d'immediata applicazione al comma 3 punto A), la predetta circolare ricorda che secondo la nuova normativa, è indispensabile che i contratti integrativi siano corredati dalle relazioni tecnico – finanziaria e illustrativa redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'Economia d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica certificate dai competenti organi di controllo.

Nelle more della pubblicazione di detti schemi le amministrazioni sono tenute ad utilizzare gli schemi già in uso integrando la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzi il significato, la ratio e gli effetti attesi con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva a garanzia del servizio pubblico, l'interesse specifico della collettività anche in relazione alle richieste dei cittadini. Infine deve illustrare i principi di legge e di contratto.

COSTITUZIONE DEL FONDO

In base alle norme del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali, ogni singolo ente individua, secondo le regole e nei limiti previsti dai contratti stessi, le risorse finanziarie del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Il fondo per le politiche delle risorse umane Anno 2010 risulta costituito con determinazione del Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Personale N.457 del 04.12.2010.

L'art. 31 del CCNL del 22.01.2004 ha raggruppato in due categorie tali risorse: risorse stabili e risorse variabili. Le risorse economiche da utilizzare per dare attuazione nell'anno 2010 a tutti gli istituti di cui all'ipotesi del CCDI ammontano complessivamente a € 138.057,36 suddivise in € 110.020,58 per risorse stabili e € 28.036,78 per risorse variabili. Le risorse decentrate stabili comprendono tutte le fonti di finanziamento previste nei vari CCNL che hanno la caratteristica della continuità e sono altresì soggette a incrementi anche per il recupero degli importi fruiti per progressioni orizzontali in applicazione dell'art. 34 comma 4 CCNL 22.01.2004, della retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL del 05.10.2001 non essendo stato in alcun modo abrogato o disapplicato dai successivi CCNL rispettivamente del 22.01.2004 e del 09.05.2008 e degli assegni ad personam percepiti dal personale cessato dal servizio. Le risorse decentrate variabili non hanno carattere di continuità e sono determinate in base a specifiche norme dei contratti collettivi.

I procedimenti di calcolo e quantificazione del fondo hanno trovato esplicitazione di dettaglio all'interno della relazione tecnico - finanziaria che verrà sottoposta per quanto concerne la compatibilità dei costi, al parere dell'Organo di Revisione.

L'ipotesi contrattuale nello stabilire la destinazione delle risorse, ha tenuto conto per quanto riguarda la Delegazione trattante di parte pubblica, delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con delibera G.C. N.115 del 04.11.2010.

LA TRATTATIVA

La trattativa si è svolta in vari incontri indetti dalla delegazione di parte pubblica, ed è stata fortemente condizionata dall'esito degli accordi relativi ai contratti 2008 e 2009 sottoscritti dopo una procedura di raffreddamento di conflitti richiesta dalla delegazione sindacale rimasta senza esito. Quest'ultima, è stata concentrata in modo particolare sulle progressioni orizzontali. La richiesta di partenza della delegazione sindacale volta a ottenere risorse per il completamento di un percorso di progressioni già avviato nell'anno 2007 e la proposta alternativa elaborata durante le trattative medesime circa un percorso di progressioni contingentato, non è stata accolta dalla delegazione di parte pubblica tenuto conto dell'esigenza dell'Amministrazione da un lato, di rispettare le disposizioni del D.lgs. 150/2009 e dall'altro, di non ridurre le risorse destinate al finanziamento di prestazioni individuali.

Per l'anno 2010 l'applicazione di tale istituto e stata preclusa dall'entrata in vigore dall'art.9 commi 1, 2 e 2 bis del D.L 78/2010 convertito in legge 122/2010 che prevede per il triennio 2011/2013 che il trattamento economico complessivo ivi compreso quello accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per il 2010.

LE PRINCIPALI SCELTE NEGOZIALI

Il contratto collettivo decentrato dell'anno 2010 riprende, nei contenuti essenziali, il contratto collettivo decentrato dell'anno 2009 replicando comunque clausole contenute nei contratti degli anni precedenti che sono rimaste sempre in vigore poiché riferite a criteri e applicazioni di disposizioni contenute in contratti collettivi nazionali.

Utilizzo delle risorse stabili

Le risorse stabili vengono prioritariamente destinate:

- Alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL 22.01.2004.
- Alla corresponsione delle progressioni orizzontali all'interno della categoria consolidate ai sensi dell'art. 34 comma 1 del CCNL 22.01.2004.
- Le prestazioni di lavoro attuate all'interno dell'Ente che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale tale da giustificare l'applicazione dell'art. 37 CCNL del 14.06.2000 inerente l'indennità di rischio.
- L'applicazione dell'indennità di turno e reperibilità ex art. 17 c. 2 lett. D) del CCNL dell'01.04.1999.
- L'applicazione dell'art. 36 c.1 e 2 del CCNL 22.01.2004 ovvero il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale del Responsabile del Settore, nominati Responsabili del Servizio o Vicari dei titolari di Posizione organizzativa, o Responsabile del coordinamento di cui all'art.17 lett f) del CCNL dell'1.04.1999 e compenso per specifiche responsabilità del personale di cat. B, C e D attribuite con atto formale degli enti derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi e Messo Comunale di cui all'art. 17 lett l) del CCNL dell'1.04.1999 sulla base di criteri già rivisti ed approvati in sede di approvazione dell'accordo per l'anno 2008.
- Indennità di maneggio valori di cui all'art. 36 del CCNL delle Code Contrattuali del 14.09.2000.
 - Tra le clausole reiterate contenute nei contratti collettivi decentrati integrativi degli anni scorsi vi è quella relativa al sistema di valutazione adottato.
 - I fattori di valutazione contenuti nelle schede analizzano due aspetti fondamentali della prestazione lavorativa individuale ossia la modalità di erogazione della stessa, e l'apporto al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore di appartenenza.
 - Principalmente, viene valutato l'atteggiamento degli obiettivi assegnati attraverso il sistema della programmazione economica e finanziaria del Comune che si concretizza:
 - nella relazione previsionale e programmatica che approva i macro programmi dell'Ente e assegna le risorse finanziarie e strumentali e umane ai singoli Responsabili di Settore incaricati di anno in anno dal Sindaco;
 - con l'assegnazione ai responsabili di Settore di obiettivi strategici per l'Amministrazione;
 - con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli Obiettivi approvato con delibera G.C. N° 118/2010.
 - La politica dell'Amministrazione è stata quella di indirizzare le proprie energie principalmente al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, dei rapporti con il

territorio e con il tessuto produttivo e il potenziamento e sviluppo delle procedure interne all'Ente. Gli obiettivi sono stati individuati tenendo conto anche della particolare situazione economica del paese in cui il ruolo degli Enti Locali, diventa anche quello di stimolare il territorio sotto tutti i punti di vista.

Tra gli obiettivi volti al miglioramento dei sevizi è previsto tra l'altro, anche un progetto di sorveglianza strade e sgombero neve riferito alla stagione invernale dell'annualità di riferimento.

Utilizzo differenza risorse stabili e quota variabile

La residua differenza delle risorse stabili e le risorse variabili vengono destinate all'erogazione degli incentivi per la produttività collettiva in quanto meglio rispondente alla logica di incentivazione rispetto agli obiettivi di breve periodo, con riserva di sviluppare nel triennio 2011 – 2012 e 2013 attraverso il ciclo di gestione della performance che non potrà prescindere dal vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi modificato in applicazione del D.lgs.150/2009 e dalla disciplina della contrattazione collettiva di primo livello.

L'erogazione avverrà sulla base della valutazione individuale tenuto conto degli apporti agli obiettivi strategici e di Peg assegnati al servizio di appartenenza.

I compensi verranno erogati per le somme stabilite nelle ipotesi di accordo sottoscritta in base alla durata e alla tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno, part ime o assunzione in corso d'anno) solamente a seguito del processo valutativo e degli accertamenti di competenza del nucleo di valutazione.

Relativamente alle prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 15 lett. K) si è provveduto ad accantonare nel fondo le risorse destinate ad incentivare il personale che svolge effettivamente quelle prestazioni. In particolare si segnalano le somme destinate:

- all'incentivo di cui al D.lgs. 163/2006;
- all'attività di recupero e evasione ICI.

Per l'annualità 2010 non si è invece dato corso alle integrazioni ex art. 15 c.5 del CCNL 1.04.1999.

CONCLUSIONI:

In sintesi si dà atto:

- che l'ipotesi del CCDI 2010 è stata sottoscritta in coerenza con le direttive dell'organo politico dell'Ente;
- della formale previsione delle risorse nei pertinenti capitoli di bilancio;
- che le voci in pagamento rientrano nei limiti previsti dal CCNL e dal CCDI per ciascun istituto e in applicazione delle disposizioni contrattuali;
- che le risorse che costituiscono il fondo per la contrattazione decentrata sono stati determinate nel rispetto della normative in materia di contenimento del tetto di spesa del personale;
- che le risorse per gli istituti deputati alla "premialità" saranno rese disponibili soltanto a consuntivo, come già sopra sottolineato nella misura in cui il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia stato verificato e certificato dal Nucleo di Valutazione e che una volta rese disponibili, le risorse saranno ripartite fra il personale solo a conclusione di un processo di valutazione individuale secondo la metodologia permanente di valutazione in vigore nell'Ente.

La presente relazione viene trasmessa all'Organo di Revisione e all'Organo di Governo dell'Ente affinchè ciascuno per le proprie competenze, possa assumere le proprie valutazioni e le conseguenti determinazioni secondo quello che è il dettato contrattuale e normativo.

Si dà atto che la medesima relazione viene pubblicata in modo permanente in applicazione del comma 4 dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, sul sito istituzionale del Comune di Firenzuola.

Firenzuola, 20 giugno 2011

Il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica Dr. ssa Antonia-Zarrillo

X PAMONO FAVOROVOLO Ai SEMI ASI' AN. hu SIGS 165/4001